DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1984

per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi

(84/530/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che in taluni Stati membri le caratteristiche tecniche di costruzione, di verifica e/o di funzionamento degli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi formano oggetto di disposizioni tassative; che le norme di cui sopra differiscono da uno Stato membro all'altro; che, a causa della loro disparità esse ostacolano gli scambi e possono far nascere condizioni di concorrenza ineguali all'interno della Comunità;

considerando che tali ostacoli all'instaurazione ed al funzionamento del mercato comune possono essere ridotti ed eliminati, se le stesse prescrizioni sono applicabili in ciascuno Stato membro a complemento oppure in luogo e vece delle legislazioni attuali;

considerando che per proteggere efficacemente gli utenti ed i terzi è necessario un controllo dell'osservanza di dette disposizioni tecniche; che le procedure di controllo esistenti differiscono da uno Stato membro all'altro; che per realizzare la libera circolazione degli apparecchi in questione all'interno del mercato comune e per evitare controlli multipli che costituiscono altrettanti ostacoli alla libera circolazione degli apparecchi, è opportuno prevedere un reciproco riconoscimento delle operazioni di controllo tra gli Stati membri;

considerando che, per facilitare questo reciproco riconoscimento dei controlli, occorre, tra l'altro, istituire adeguate procedure di certificazione CEE e di controllo CEE degli apparecchi, ed armonizzare i criteri da prendere in considerazione per designare gli organismi incaricati di effettuare le verifiche;

considerando che la presenza su un apparecchio funzionante con combustibili gassosi dei contrassegni o marchi CEE corrispondenti ai controlli ai quali è stato sottoposto ne fa presumere la sua conformità alle norme tecniche che lo riguardano e rende quindi inutile ripetere, all'atto dell'importazione e della messa in servizio, i controlli già effettuati;

considerando che le normative nazionali nel settore degli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi hanno come oggetto numerose categorie di questi apparecchi che sono molto diversi quanto a utilizzazione e capacità; che con la presente direttiva è opportuno fissare le disposizioni generali che riguardano soprattutto le procedure di certificazione CEE e di controllo CEE; che direttive particolari per categoria di apparecchi fissano le disposizioni relative alla realizzazione tecnica e alle modalità di controllo di tali apparecchi e, se del caso, le condizioni alle quali le disposizioni nazionali preesistenti sono sostituite dalle prescrizioni tecniche comunitarie; che, per quanto possibile, occorre tener conto nelle direttive particolari dei risultati dei lavori svolti dagli organismi internazionali in materia di normalizzazione;

considerando che, per tener conto del progresso tecnico, è necessario un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche definite nelle direttive riguardanti gli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi; che, per facilitare l'attuazione dei provvedimenti all'uopo necessari, occorre stabilire una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi;

considerando che alcuni apparecchi funzionanti con combustibili gassosi immessi sul mercato, pur essendo conformi alla direttiva particolare che li riguarda, potrebbero compromettere la sicurezza; che occorre, di conseguenza, prevedere una procedura destinata ad ovviare a questo pericolo;

considerando che negli Stati membri vengono applicate condizioni diverse per quanto si referisce ai tipi dei gas

(1) GU n. C 134 del 16. 6. 1975, pag. 37.
(2) GU n. C 76 del 7. 4. 1975, pag. 37.
(3) GU n. C 270 del 27. 11. 1975, pag. 28.

nonché alle pressioni di alimentazione; che queste condizioni tassative non possono essere armonizzate perché la situazione degli approvvigionamenti e della distribuzione dell'energia è specifica di ciascuno Stato membro;

considerando che taluni apparecchi funzionanti con combustibili gassosi possono anche essere considerati come parzialmente rientranti nella direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi (1), modificata dall'atto di adesione del 1979; che il Consiglio dovrà decidere, caso per caso, se le parti di tali apparecchi sottoposte a pressione debbano essere riferite alla direttiva 76/767/CEE per quanto riguarda le caratteristiche di costruzione e i metodi di controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni e principi di base

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica a tutti gli apparecchi per la cottura, il riscaldamento, la produzione di acqua calda, la refrigerazione, l'illuminazione e il lavaggio funzionanti con combustibili gassosi e a tutti i dispositivi di sicurezza e di regolazione destinati ad essere incorporati nei suddetti apparecchi.

2. Gli apparecchi ed i dispositivi di cui al paragrafo 1 sono denominati in appresso «apparecchi».

3. Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente direttiva:

— gli apparecchi specificamente destinati all'equipaggiamento delle imbarcazioni o degli aeromobili;

— gli apparecchi che non formano oggetto di una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 2.

4. Ai sensi della presente direttiva, per combustibile gassoso si intende ogni combustibile che in presenza di una temperatura di 15 °C e di una pressione di 1,01325 bar si presenti interamente allo stato gassoso.

5. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

«Certificazione CEE», la procedura mediante la quale l'organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro constata, previa prova, e attesta che un tipo di apparecchio è conforme alle prescrizioni armonizzate, indicate nella presente direttiva e nelle direttive particolari che lo riguardano;

«Controllo CEE», la procedura mediante la quale l'organismo a tal fine autorizzato da uno Stato membro accerta, dopo il rilascio di un attestato di certificazione CEE in conformità della presente direttiva e della direttiva particolare che li riguarda, che gli apparecchi sono stati fabbricati conformemente ai tipi approvati.

Articolo 2

1. Direttive particolari precisano, per le categorie di apparecchi che ne formano l'oggetto, le prescrizioni di progettazione e di costruzione, le modalità di controllo e di prova e, se del caso, le modalità di funzionamento.

2. Gli obiettivi da perseguire in linea di principio nell'elaborazione delle prescrizioni e dei collaudi di cui al paragrafo 1 devono tra l'altro, tenendo conto dello stato di avanzamento della tecnica, permettere agli apparecchi di:

— non compromettere, in caso di installazione non difettosa, di corretta manutenzione e di utilizzazione conforme alla loro destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni;

— soddisfare l'esigenza di un uso razionale dell'energia;

— assolvere la funzione cui sono destinati.

3. Le direttive particolari possono precisare la data alla quale gli Stati membri non possono più ammettere sui rispettivi mercati gli apparecchi considerati da tali direttive che non sono ad esse conformi.

Articolo 3

1. Ai sensi della presente direttiva, per apparecchio di tipo CEE si intende ogni apparecchio conforme alle prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda e che quindi è munito del marchio CEE di conformità contemplato all'articolo 7, paragrafi 6 e 7 e/o corredato dei certificati di conformità eventualmente previsti nella direttiva particolare che lo riguarda.

2. Gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare, per motivi inerenti alla costruzione dell'apparecchio o al controllo della stessa, ai sensi della presente direttiva e della direttiva particolare che lo riguarda, l'immissione sul mercato, l'allacciamento alla rete di distribuzione e la messa in servizio per un uso conforme alla sua destinazione, di un apparecchio di tipo CEE.

3. Essi devono in particolare fare in modo che le autorità o gli organismi responsabili della distribuzione del gas, dell'allacciamento alla rete e della messa in

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153.

servizio dei suddetti apparecchi non subordinino l'allacciamento e la messa in servizio a condizioni tecniche diverse dalle seguenti:

— allacciamento e messa in servizio per un uso conforme alla destinazione dell'apparecchio;

— osservanza delle prescrizioni relative all'installazione in vigore sul territorio di uno Stato membro.

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono alla certificazione CEE e al controllo CEE lo stesso valore degli atti nazionali corrispondenti.

CAPITOLO II

Certificazione CEE ed attestato di certificazione CEE

Articolo 5

1. Quando è prescritta da una direttiva particolare, la certificazione CEE costituisce una condizione preliminare per l'immissione sul mercato, l'allacciamento alla rete di distribuzione e la messa in servizio degli apparecchi.

2. La certificazione CEE viene effettuata ad opera degli organismi all'uopo autorizzati dallo Stato membro.

Articolo 6

1. Gli organismi autorizzati incaricati dagli Stati membri di effettuare la certificazione CEE conformemente alle prescrizioni dell'articolo 7, devono soddisfare i criteri minimi previsti dall'allegato II, fatta salva la facoltà degli Stati membri di prendere le disposizioni e di stabilire le condizioni da essi ritenute necessarie, sul piano nazionale, per assicurare il funzionamento efficiente, coordinato ed irreprensibile di tali organismi.

L'osservanza dei criteri minimi da parte di un organismo non comporta per uno Stato membro l'obbligo di autorizzare detto organismo.

2. Se uno Stato membro ha autorizzato uno o più organismi ad effettuare la certificazione CEE, notifica agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di tale(i) organismo(i). Notifica inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni ulteriore modifica di tale elenco.

Articolo 7

1. L'attestato di certificazione CEE è il documento mediante il quale un organismo autorizzato attesta che un tipo di apparecchio è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano.

2. Su richiesta del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità, gli organismi autorizzati di cui all'articolo 6 procedono alla certificazione CEE di un tipo di apparecchio. Se tale tipo di apparecchio è conforme alle prescrizioni della presente direttiva e delle direttive particolari che lo riguardano e se il fabbricante si è impegnato a rispettare le condizioni di cui all'articolo 13 e alle direttive particolari, l'organismo autorizzato rilascia l'attestato di certificazione CEE. L'attestato di certificazione CEE è redatto secondo il modello riportato nelle direttive particolari.

L'apparecchio sottoposto alla certificazione CEE è un apparecchio rappresentativo della produzione prevista. Gli apparecchi che saranno fabbricati per il rilascio di un attestato di certificazione CEE dovranno essere conformi all'apparecchio oggetto di tale attestato.

3. Gli organismi autorizzati rilasciano, rifiutano di rilasciare, sospendono o revocano l'attestato di certificazione CEE conformemente alle disposizioni del presente capitolo e dell'allegato I.

4. Per uno stesso tipo di apparecchio, la richiesta di certificazione CEE può essere presentata presso un solo organismo autorizzato.

5. L'attestato di certificazione CEE è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 13 ed eventualmente ad una limitazione nel tempo o ad altre condizioni previste nelle direttive particolari.

6. Il fabbricante, una volta ottenuto l'attestato di certificazione CEE, ha il diritto di apporre il marchio CEE di conformità sui prodotti da immettere sul mercato che siano conformi al tipo oggetto di tale attestato. Il marchio deve essere apposto in maniera visibile, leggibile e indelebile su ciascun apparecchio.

7. Le prescrizioni relative all'attestato di certificazione CEE e al marchio CEE di conformità sono riportate nell'allegato I.

Articolo 8

1. Se un organismo autorizzato constata che taluni esemplari di un apparecchio, per il cui tipo ha rilasciato un attestato di certificazione CEE, non sono conformi a

questo tipo, chiede al possessore dell'attestato di rettificarne la fabbricazione entro un periodo da esso determinato, sospendendo eventualmente l'attestato. Se del caso, la direttiva particolare relativa a tale tipo di apparecchio fissa il numero di esemplari ritenuti sufficienti per giustificare l'intervento dell'organismo autorizzato. Se il fabbricante non ottempera alla richiesta entro il termine stabilito, l'organismo autorizzato sospende o revoca l'attestato.

2. L'organismo autorizzato revoca l'attestato di certificazione CEE che ha rilasciato se risulta che tale attestato non avrebbe dovuto essere concesso.

3. Esso sospende o revoca l'attestato qualora il beneficiario non rispetti gli impegni previsti agli articoli 7 e 13, assunti verso l'organismo autorizzato.

Articolo 9

1. Gli Stati membri curano che gli organismi autorizzati assolvano i suddetti compiti in modo corretto.

A tal fine, obbligano gli organismi autorizzati con misure appropriate a sottoporsi in qualsiasi momento a un controllo delle autorità competenti dello Stato membro che li ha designati.

2. Uno Stato membro può autorizzare un organismo da esso autorizzato ad affidare, senza che con ciò diminuisca la responsabilità propria dell'organismo, ad uno o più laboratori, l'esecuzione di prove da effettuare nell'ambito della certificazione CEE e del controllo CEE di cui al capitolo III. Questi laboratori devono come minimo soddisfare i criteri previsti all'allegato II, punti 3, 4 e 5

3. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché il richiedente, o la persona cui l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, possa ricorrere contro le decisioni dell'organismo autorizzato riguardanti il rifiuto, la sospensione o la revoca dell'attestato di certificazione CEE.

4. Se uno Stato membro constata che un organismo da esso autorizzato non assolve, in modo corretto, i compiti di cui agli articoli 7 e 8, adotta i provvedimenti del caso nei confronti di questo organismo.

5. Lo Stato membro revoca in ogni caso l'autorizzazione quando constata che l'organismo autorizzato non soddisfa più ai criteri minimi stabiliti dall'allegato II o non si sottopone alle condizioni poste dallo Stato membro.

6. Se uno Stato membro non revoca l'autorizzazione a un organismo sebbene quest'ultimo non soddisfi più ai criteri minimi, qualsiasi altro Stato membro può informarne la Commissione. La Commissione prende le misure appropriate che possono portare a una soluzione.

Articolo 10

1. Lo Stato membro che revoca l'autorizzazione a un organismo prende tutte le misure necessarie per garantire la continuità nell'adempimento degli obblighi e dei doveri risultanti dal rilascio, prima della revoca dell'autorizzazione, di attestati di certificazione CEE da parte di tale organismo. È possibile peraltro ripresentare le domande respinte dal suddetto organismo.

2. Lo Stato membro deve revocare tutti gli attestati rilasciati da detto organismo prima della revoca dell'autorizzazione se essi sono stati concessi indebitamente.

Articolo 11

1. Se in uno Stato membro si constata uno dei casi previsti all'articolo 8, le autorità competenti dello Stato membro ne informano lo Stato membro in cui è stato concesso l'attestato.

2. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è stato rilasciato un attestato di certificazione CEE obbligano l'organismo autorizzato interessato a prendere le misure previste all'articolo 8.

3. In caso di contestazione tra lo Stato membro in cui è stato concesso un attestato di certificazione CEE e un altro Stato membro, viene informata la Commissione che prende le misure appropriate.

CAPITOLO III

Controllo CEE

Articolo 12

Gli Stati membri fanno sì che sia effettuato il controllo CEE, il cui fine è di verificare l'uso corretto del marchio CEE di conformità. Tale controllo può essere effettuato dagli organismi autorizzati di cui all'articolo 6 che hanno rilasciato l'attestato di certificazione CEE. Tale

controllo viene effettuato tra l'altro per prelievo e per sondaggio. Gli organismi preposti al controllo devono comunque soddisfare ai criteri enunciati nell'allegato II ed essere notificati in conformità dell'articolo 6.

Articolo 13

1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, nel fare uso del marchio CEE di conformità, deve:

a) comunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:
 — i luoghi di fabbricazione e/o di deposito secondo la richiesta dell'organismo autorizzato;
 — la data d'inizio della fabbricazione;
 — ogni informazione che sia necessaria all'organismo per svolgere le sue funzioni e che sia prevista nella direttiva particolare;

b) autorizzare i delegati dell'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato ad accedere, per il controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione e/o di deposito ed ai registri di controllo e fornire loro tutte le informazioni necessarie al controllo stesso;

c) consentire all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato il prelievo di uno o più apparecchi, per controllo, nei luoghi di fabbricazione o di deposito.

2. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE deve trasmettere agli altri organismi autorizzati, agli Stati membri e alla Commissione, qualora ne facciano richiesta, copia del processo verbale relativo alle prove ed eventualmente copia della documentazione tecnica.

3. Il titolare del marchio CEE di conformità deve organizzare o accertarsi che venga organizzato un controllo di fabbricazione e disporre delle attrezzature necessarie ad una verifica continua e sufficiente della conformità degli apparecchi di fabbricazione all'apparecchio oggetto dell'attestato di certificazione CEE.

Articolo 14

1. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE organizza il controllo CEE degli apparecchi fabbricati per i quali ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

Tale controllo deve innanzi tutto permettere all'organismo autorizzato di accertare che il fabbricante possiede i mezzi di controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, ed in secondo luogo che egli esercita realmente un controllo di conformità degli apparecchi di fabbricazione con l'apparecchio oggetto dell'attestato di certificazione CEE, ad esempio che egli tiene dei registri di controllo, se ciò gli viene richiesto.

Inoltre l'organismo autorizzato può far procedere a prelievi improvvisi nei luoghi di fabbricazione e nei luoghi di deposito designati. Agli organismi autorizzati non è preclusa la facoltà di procedere, previo pagamento, a prelievi anche in tutte le fasi della commercializzazione.

2. Se il luogo di fabbricazione, di deposito o di commercializzazione è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui risiede l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE, tale organismo, per procedere ai suddetti controlli, prende eventualmente contatto con un organismo autorizzato dello Stato membro in cui deve aver luogo il prelievo.

L'organismo autorizzato che ha effettuato il controllo invia una relazione all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

3. Le spese risultanti per il fabbricante dal controllo CEE effettuato in qualsiasi fase della commercializzazione dopo che l'apparecchio sia uscito dal luogo di fabbricazione o di deposito possono essere fissate secondo le modalità previste nelle direttive particolari.

Articolo 15

1. Qualora i controlli di cui all'articolo 14 provino che gli apparecchi non sono conformi all'apparecchio che ha ricevuto l'attestato di certificazione CEE e/o che non sono soddisfatte tutte le prescrizioni della presente direttiva e della direttiva particolare che li riguarda, l'organismo autorizzato deve prendere, nei confronti del detentore del marchio CEE di conformità, una delle seguenti misure:

a) semplice avvertimento con ingiunzione di porre fine entro un termine stabilito alle infrazioni constatate;

b) avvertimento come previsto alla lettera a) accompagnato però da una maggiore frequenza di controlli;

c) sospensione dell'attestato di certificazione CEE;

d) revoca dell'attestato di certificazione CEE.

Queste misure possono essere prese solo dall'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE.

2. Le prime due misure vengono adottate quando le differenze non hanno ripercussioni sulla concezione generale dell'apparecchio o quando le infrazioni constatate sono minime e comunque non compromettono la sicurezza.

Una delle due ultime misure è presa nei casi in cui le differenze o le infrazioni constatate sono di importanza rilevante e, comunque, compromettono la sicurezza.

3. L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE deve altresì revocarlo:

— quando il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità, impedisce l'esecuzione dei controlli previsti all'articolo 14;

— quando constata che l'attestato di certificazione CEE non avrebbe dovuto essere rilasciato.

4. Se l'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE è informato dall'organismo autorizzato di un altro Stato membro dell'esistenza di uno dei casi previsti ai paragrafi 2 e 3, adotta parimenti le disposizioni previste ai suddetti paragrafi, previa consultazione di tale organismo.

5. La sospensione o la revoca dell'attestato di certificazione CEE sono comunicate agli Stati membri e agli altri organismi autorizzati.

Articolo 16

Tutte le spese relative alla certificazione CEE e al controllo CEE devono essere sostenute dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità.

CAPITOLO IV

Adeguamento delle direttive al progresso tecnico

Articolo 17

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico l'allegato I della presente direttiva, salvo i punti 1.1 e 5, nonché le disposizioni delle direttive particolari che saranno espressamente designate in ciascuna di tali direttive, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 19.

Articolo 18

1. È istituito un comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore degli apparecchi funzionanti con combustibili gassosi, qui di seguito denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato stabilisce il suo regolamento interno.

Articolo 19

1. Nei casi in cui viene fatto riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato viene investito della questione dal suo presidente, o ad iniziativa di quest'ultimo, o a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in causa. Il comitato si pronuncia a maggioranza di quarantacinque voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) La Commissione adotta le misure progettate quando esse sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure progettate non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

c) Se, al termine di un periodo di tre mesi dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio, quest'ultimo non ha deliberato, le misure proposte sono adottate dalla Commissione.

CAPITOLO V

Clausola derogatoria

Articolo 20

1. La progettazione e le modalità di fabbricazione di un apparecchio possono scostarsi, in casi specifici, da talune disposizioni previste nelle direttive particolari, senza che tale apparecchio perda il beneficio dell'articolo 3 della presente direttiva, purché le modifiche apportate mirino a conseguire in materia di sicurezza o di salute un livello di protezione almeno uguale.

2. Ciascuna direttiva particolare indica espressamente le disposizioni alle quali, si può in tal modo derogare o quelle alle quali è impossibile derogare.

3. Qualora venga accettata una richiesta di deroga, si applica la seguente procedura:

a) Lo Stato membro trasmette alla Commissione, tramite l'organismo autorizzato da esso designato, i documenti contenenti la descrizione dell'apparecchio, nonché la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle prove eventualmente effettuate. La Commissione ne invia copia agli altri Stati membri che dispongono di un periodo di quattro mesi a decorrere da tale comunicazione per esprimere nei confronti dello Stato membro interessato il loro accordo o il loro disaccordo o per chiedere di adire il comitato. Copia di ciascuna comunicazione viene inviata alla Commissione; tutta la corrispondenza ha carattere riservato.

b) Se, prima della scadenza prevista alla lettera a), nessuno Stato membro ha espresso il proprio disaccordo né ha chiesto di adire il comitato, la Commissione può convocare il comitato o autorizzare lo Stato membro a concedere o a far concedere la deroga richiesta e ne informa gli altri Stati membri.

c) Se, prima delle scadenza prevista, uno Stato membro non fornisce alcuna risposta, si presume l'accordo di tale Stato.

d) In caso contrario la Commissione delibera sulla domanda di deroga dopo aver ascoltato il parere del comitato.

e) I documenti in questione sono forniti in una lingua ufficiale dello Stato di destinazione o, in casi particolari, in un'altra lingua accettata da quest'ultimo.

CAPITOLO VI

Clausola di salvaguardia

Articolo 21

1. Se uno Stato membro constata, in base a motivazione particolareggiata, che un apparecchio, benché conforme alle disposizioni della presente direttiva e delle direttive particolari, rappresenta un pericolo per la sicurezza, detto Stato può provvisoriamente vietare nel suo territorio l'immissione sul mercato, l'allacciamento alla rete di distribuzione e la messa in servizio, per un uso conforme alla sua destinazione, di tale apparecchio o subordinarlo a condizioni particolari. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando la sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione consulta gli Stati membri interessati; essa esprime quindi senza indugio il suo parere e adotta i provvedimenti del caso.

3. Se la Commissione ritiene necessario apportare adeguamenti tecnici alla direttiva particolare, questi ultimi sono decisi dalla Commissione o dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 19; in tal caso lo Stato membro che ha adottato misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di tali adeguamenti.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 22

Ogni decisione di uno Stato membro o di un organismo autorizzato, presa in applicazione della presente direttiva e delle direttive particolari, che implichi il rifiuto della certificazione CEE, la sospensione o la revoca dell'attestato di certificazione CEE, il divieto di immissione sul mercato, allacciamento alla rete di distribuzione e messa in servizio per un uso conforme alla sua destinazione di un apparecchio di tipo CEE è debitamente motivata. Essa viene notificata al più presto all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente in tale Stato membro e dei termini entro i quali i ricorsi devono essere presentati.

Articolo 23

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie

per conformarsi alla presente direttiva in modo tale che dette disposizioni entrino in vigore alla stessa data delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva 84/531/CEE (1). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

(1) Vedi pagina 106 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO I

CERTIFICAZIONE CEE E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE

1. DOMANDA DI CERTIFICAZIONE CEE

1.1. La domanda e la relativa corrispondenza sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato in cui la domanda viene presentata, conformemente alla legislazione di quest'ultimo. L'organismo autorizzato è in diritto di esigere che anche i documenti allegati siano redatti nella stessa lingua ufficiale.

1.2. Nella domanda viene indicato quanto segue:

— nome e indirizzo del fabbricante o della ditta, del suo mandatario o del richiedente, nonché luogo o luoghi di fabbricazione degli apparecchi;

— natura dell'apparecchio e sua categoria;

— utilizzazione prevista ed eventuali esclusioni;

— eventuale denominazione commerciale o tipo dell'apparecchio;

— Stato o Stati membri in cui è prevista la commercializzazione.

1.3. La domanda è corredata di due esemplari dei documenti necessari al suo esame, segnatamente:

1.3.1. — il fascicolo tecnico previsto dalle direttive particolari;

— gli spazi previsti per l'apposizione del marchio CEE di conformità di cui alla presente direttiva e degli altri marchi di cui alle direttive particolari.

1.3.2. Una dichiarazione attestante che non è stata presentata alcuna altra domanda di certificazione CEE per lo stesso tipo di apparecchio.

2. ESAME DELLA DOMANDA

L'esame della domanda viene effettuato conformemente alla procedura prevista da direttive particolari.

3. ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE E MARCHIO CEE DI CONFORMITÀ

L'attestato di cui all'articolo 7 riporta i risultati della certificazione CEE e le condizioni che l'accompagnano eventualmente. Esso è corredato delle descrizioni e dei disegni necessari per identificare il tipo ed eventualmente per spiegarne il funzionamento. Il marchio CEE di cui all'articolo 7 della direttiva è costituito da una lettera **CE** stilizzata, racchiusa in un esagono, contenente:

— nella parte superiore, il numero che caratterizza la direttiva particolare assegnato in ordine cronologico di adozione e le lettere maiuscole distintive dello Stato che ha concesso l'approvazione (B per il Belgio, D per la Repubblica federale di Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, GR per la Grecia, I per l'Italia, IRL per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi, UK per il Regno Unito) e le due ultime cifre dell'anno dell'attestato; il numero che caratterizza la direttiva particolare, cui si riferisce l'attestato, sarà assegnato dal Consiglio all'atto dell'adozione di tale direttiva;

— nella parte inferiore, il numero caratteristico dell'attestato.

Un esempio di questo marchio figura al punto 6.1. Quando l'attestato è rilasciato ai sensi dell'articolo 20 della direttiva, esso deve indicare chiaramente che è stato concesso su tale base.

4. MODIFICA APPORTATA AL PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

L'organismo autorizzato che ha rilasciato un attestato di certificazione CEE deve essere informato di ogni modifica di rilievo, in particolare di quelle che comportano un cambiamento di denominazione commerciale del prodotto.

5. PUBBLICITÀ DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CEE

5.1. Un estratto degli attestati di certificazione CEE è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

5.2. Al momento della notifica all'interessato, il servizio competente dello Stato membro che ha designato l'organismo autorizzato invia alla Commissione ed agli altri Stati membri copie dell'attestato di certificazione CEE; essi possono inoltre ottenere copia del fascicolo tecnico definitivo dell'apparecchio e dei verbali degli esami e delle prove cui è stato sottoposto.

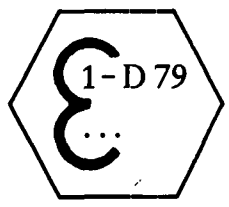
5.3. La sospensione o la revoca di un attestato di certificazione CEE forma oggetto della procedura di pubblicità di cui ai punti 5.1 e 5.2.

5.4. L'organismo autorizzato che rifiuta un attestato di certificazione CEE ne informa i servizi competenti dello Stato membro dal quale è stato designato; questo ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

6. MARCHIO CEE DI CONFORMITÀ

6.1. Marchio CEE di conformità (vedi punto 3)

Esempio:



Attestato di certificazione CEE rilasciato da un organismo autorizzato della Repubblica federale di Germania nel 1979 in applicazione della prima direttiva particolare.

Numero caratteristico dell'attestato di certificazione CEE.

6.2. Le direttive particolari possono definire la posizione e le dimensioni del marchio CEE di conformità.

Nei casi in cui nessuna menzione sia contenuta nelle direttive particolari, le lettere e le cifre di tale marchio devono avere un'altezza di almeno 5 mm.

ALLEGATO II

CRITERI MINIMI SUI QUALI GLI STATI MEMBRI DEVONO FONDARSI PER DESIGNARE GLI ORGANISMI AUTORIZZATI

1. Gli organismi incaricati dell'esame degli apparecchi ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione CEE e delle operazioni di controllo devono disporre del personale necessario e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con il rilascio degli attestati di certificazione CEE e con l'esecuzione dei controlli ed inoltre avere accesso alle apparecchiature necessarie per esami eccezionali, previsti dalle direttive particolari.

2. L'organismo, il suo direttore e il personale non possono essere né il costruttore, né il fornitore, né l'installatore degli apparecchi, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente, né come mandatari, nella progettazione, costruzione, commercializzazione, rappresentanza o manutenzione di tali apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.

3. Il personale incaricato dell'esame degli apparecchi ai fini del rilascio dell'attestato di certificazione CEE deve assolvere tale missione con la massima integrità e competenza tecnica e deve inoltre essere libero da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati dell'esame.

4. Il personale incaricato degli esame deve possedere:

 — una buona formazione tecnica e professionale;

 — una conoscenza soddisfacente delle norme relative agli esami che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di tali lavori;

 — la capacità necessaria a compilare i verbali e le relazioni in cui sono materializzati i lavori effettuati.

5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti né dei risultati ottenuti.

6. L'organismo deve essere assicurato in materia di responsabilità civile, a meno che detta responsabilità civile non sia assunta dallo Stato a norma del diritto nazionale.

7. Il personale dell'organismo deve essere vincolato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato che lo ha designato) nell'ambito della presente direttiva e delle direttive particolari o di qualsiasi altra disposizione di diritto interno concernente la loro applicazione.